

XXVI.

TORNATA DEL 24 APRILE 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario.** — *Seguito della discussione sul progetto di legge per l'abolizione dei fidecommessi e maggioraschi nelle province lombarde, napoletane e Siciliane — Approvazione dell'articolo addizionale Ferrigni concordato coll'ufficio centrale — e dell'art. 12 del progetto — Lettura dell'intero progetto modificato — votazione del medesimo — Relazione di petizioni.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro di grazia e giustizia, nonché il senatore Niutta ministro senza portafoglio.

Il senatore segretario Cibrario legge il processo verbale dell'ultima seduta, il quale viene approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'ABOLIZIONE DEI FIDECOMMESSI,  
E MAGGIORASCHI NELLE PROVINCE LOMBARDE,  
NAPOLETANE e SICILIANE.

**Presidente.** L'ordine del giorno ci chiama alla continuazione della discussione del progetto di legge per l'abolizione dei fidecommessi e maggioraschi nelle province lombarde, napoletane e siciliane.

Ieri il Senato ha votato l'articolo che nel progetto dell'ufficio centrale era segnato col n. 11.

In seguito alla proposta fatta dall'onorevole Senatore Ferrigni e concordata coll'ufficio centrale, si proporrebbe un articolo, il quale verrebbe dopo l'art. 11.

Si sono fatte alcune modificazioni alla redazione del medesimo, d'accordo tra il signor proponente e l'ufficio centrale.

Leggo il tenore dell'articolo così formulato:

« Le rendite del debito pubblico dalle quali sia costituita in tutto od in parte la dote dei fidecommessi o maggioraschi sono pure vincolate a guarentigia dei diritti accennati nell'art. 10.

« Tale vincolo non sarà tolto se non quando sarà legalmente giustificato che i beni stabili sottoposti ad ipoteca in conformità di detto articolo sono sufficienti a cautela dei diritti mentovati ovvero si sostituiscano a fa-

vore degli aventi interesse altre idonee guarentigie a giudizio dei Magistrati competenti. »

La discussione è aperta su questo articolo.

Prego il signor Ministro di grazia e giustizia a dire se accetta l'articolo nella redazione ultima combinata.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Accetto.

**Presidente.** Se nessuno domanda la parola lo metto ai voti.

Chi approva, sorga.

(Approvato).

Viene l'art. 12 del progetto che nell'attuale numerazione sarà il 14.

« Art. 14. Sono abrogate le disposizioni dei §§ 608, 610 e seguenti sino al 615 del Codice civile Austriaco tuttora vigente in Lombardia, in quanto siano in opposizione colla presente legge, e gli art. 946 a 963 della parte 1<sup>a</sup> (Leggi civili) del Codice delle Due Sicilie vigente nelle province Napoletane e Siciliane, ed in generale ogni disposizione contraria. »

Nessuno domandando la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Rileggerò ora, siccome si è detto ieri, l'intero testo della legge quale fu combinato dietro le varie discussioni.

« Art. 1. Nelle province Lombarde, Napoletane e Siciliane l'istituzione di fidecommessi, di maggioraschi e generalmente tutte le disposizioni per atto tra vivi, o d'ultima volontà, colle quali sia imposto l'obbligo di conservare e di restituire ad una terza persona, sono vietate.

« La nullità della sostituzione fidecommessaria non recherà alcun pregiudizio alla validità della donazione, della istituzione o del legato a cui sta aggiunta; re-

stando caducate tutte le sostituzioni anche del primo grado.

« Art. 2. Ogni vincolo dipendente da istituzioni di fedecommissio, o di maggiorasco creato anteriormente alla pubblicazione della presente legge è sciolto.

« Art. 3. La disposizione del precedente articolo si applica egualmente alle sostituzioni fedecommissarie ordinate in conformità degli articoli 608, 610 e seguenti, sino al 615 del Codice Civile Austriaco.

« Art. 4. Col disposto dei due primi articoli della presente legge, non è derogato agli articoli 945, 1003 e 1004 e relativi del Codice delle Due Sicilie.

« Art. 5. La piena proprietà della metà dei beni di cui negli articoli 2 e 3, si consoliderà nell'attuale possessore, od avente diritto al possesso, e l'altra metà rimane riservata al primo o primi chiamati, nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge.

« L'usufrutto però della totalità di essi beni continuerà ad appartenere all'attuale possessore durante la sua vita.

« Sono applicabili fra il proprietario e l'usufruttuario le disposizioni contenute negli articoli 518, 520 e relativi del Codice Austriaco, e nella sezione 2, tit. 3, cap. 1 del Codice delle Due Sicilie.

« Art. 6. La divisione dei beni potrà essere promossa tanto dai possessori attuali quanto dai primi chiamati.

« Art. 7. Non essendovi al giorno della pubblicazione della presente legge alcun successibile al fedecommissio, al maggiorasco od alla sostituzione fedecommissaria, nato o concepito, se la dotazione sarà stata fatta con beni di proprietà privata, questi spetteranno per intero allo attuale possessore; se la dotazione invece sarà stata fatta in tutto od in parte dallo Stato, la proprietà della metà dei beni da esso donati si devolverà alle Regie Finanze, ed il rimanente spetterà in piena proprietà all'attuale possessore, salvo sempre al medesimo l'usufrutto della totalità dei beni a norma del capoverso dell'art. 5.

« Art. 8. Le pensioni che per obbligo di legge già venivano soddisfatte dai possessori dei maggioraschi dovranno dai medesimi continuarsi a pagare.

« Alla loro morte vi saranno tenuti i loro eredi ed i primi chiamati o gli eredi di questi.

« Nel caso previsto dall'articolo precedente vi sarà anche tenuto lo Stato per la sua tangente.

« Art. 9. La presente legge non pregiudica agli altri diritti che si fossero acquistati prima dell'attuazione della medesima.

« Art. 10. Agli aventi diritto a pensione di cui nello articolo 8 della presente legge, ed a coloro ai quali le leggi preesistenti concedevano una qualche ragione sul fidecommissio o maggiorasco, competerà, a guarentigia dei loro diritti, ipoteca sui beni che ne costituiscono la dote, da iscriversi in conformità delle leggi vigenti nelle provincie ove sono situati.

« Art. 11. Se l'ipoteca di cui nell'art. precedente sarà iscritta nei 90 giorni successivi alla pubblicazione della presente legge, non sarà primeggiata da altre ipoteche o privilegi; ed ogni alienazione di detti beni o vincolo

reale sui medesimi imposto non potranno invocarsi in pregiudizio dell'ipoteca medesima.

« Trascorso il termine di giorni 90 l'ipoteca non avrà effetto salvo dalla data dell'iscrizione posteriormente presa.

« Art. 12. L'ipoteca di cui nell'art. 10 non sarà di pregiudizio ai diritti di privilegio o d'ipoteca che sopra i beni vincolati si fossero nei modi legali acquistati e conservati prima della pubblicazione della presente legge.

« Art. 13. Le rendite del Debito Pubblico dalle quali sia costituita, in tutto od in parte, la dote dei fedecommissi o dei maggioraschi sono pure vincolate a guarentigia dei diritti accennati nell'articolo 10.

« Tale vincolo non sarà tolto se non quando sarà legalmente giustificato che i beni stabili sottoposti alla ipoteca in conformità di detto articolo siano sufficienti a cautela dei diritti mentovati; ovvero si sostituiscano dagli aventi interesse altre idonee guarentigie a giudizio dei Magistrati competenti.

« Art. 14. Sono abrogate le disposizioni dei §§ 608, 610 e seguenti sino al 615 del Codice Civile Austriaco tuttora vigente in Lombardia, in quanto siano in opposizione colla presente legge, e gli articoli 946 a 963 della Parte 1.a (Leggi civili) del Codice delle Due Sicilie vigente nelle provincie Napoletane e Siciliane, ed in generale ogni altra disposizione contraria.

Ora si procederà allo squittinio segreto sul suo complesso.

Prego i signori Senatori di volersi ancora soffermare nell'aula dopo la votazione, perchè si passerà alla relazione di petizioni.

L'articolo 93 del vigente regolamento del Senato porta che le petizioni descritte nell'elenco di cui nell'articolo precedente, dopo trascorsi tre giorni dalla distribuzione di esso, sono ritenute come poste all'ordine del giorno, sebbene non ne sia fatta espressa menzione, fino all'esaurimento dell'elenco medesimo. Quindi dopo la votazione per isquittinio segreto, verrà la relazione delle petizioni.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore Arnulfo segretario fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti 75.

Favorevoli 71.

Contrari 4.

(Il Senato adotta).

#### RELAZIONE DI PETIZIONI.

**Presidente.** La parola è al Senatore Lauzi relatore della Commissione delle petizioni.

Senatore **Lauzi.** Premetto in nome della Commissione due parole relative a diverse di queste petizioni.

Il Senato ha già potuto vedere che parecchie di quelle che vennero trasmesse al Senato, non possono essere prese in considerazione, perchè mancanti della firma, o dell'autenticità della firma, e queste sono

quasi tutte quelle provenienti dalle province dell'Italia meridionale.

La Commissione spera che la pubblicità, data ripetutamente sul foglio ufficiale delle norme relative, impedirà che le ulteriori petizioni di quelle province possano giungere al Senato senza ottenere lo scopo di essere prese in considerazione.

« N. 2953. Cinque ufficiali che servirono il Governo provvisorio di Messina nel 1848 e 49 domandano: 1. Che vengano loro estese le disposizioni dei tre Decreti del 10 gennaio ultimo; 2. Che sia coniatà una medaglia di bronzo commemorativa della liberazione della Sicilia nel 1848; 3. Esprimono il desiderio che dicono di tutto il popolo siciliano di vedere atterrate le mura della cittadella di Messina. »

Signori Senatori. La vostra Commissione non può difendersi da un vivo sentimento di simpatia alla voce dei signori Palmieri, Pistone, Valice, Furrer e Benincasa, autori della petizione num. 2953, i quali accennando alla parte presa ai memorandi fatti di Messina nel 1848 e al grado di ufficiale nell'esercito siciliano in quei giorni da loro conseguito, sembrano temere che i R. Decreti del 10 gennaio p. p. (sulla cui conversione in legge già conveniva il Senato) non contemplassero quegli speciali pregiudizi che da loro fossero stati patiti per fatto del governo borbonico, o a causa del dimostrato loro patriottismo. Ma sembra evidente che, se i petenti erano quali ufficiali realmente addetti all'esercito siciliano, del che la Commissione non dubita, ancorchè non ne possenga documenti provanti, essi sono senza dubbio presi in considerazione dai citati R. Decreti. Così pure, se una medaglia decorativa con o senza assegno pecuniario fosse loro stata attribuita legalmente in quell'epoca, nessun dubbio che anche da questo lato essi potrebbero invocare il beneficio dei ripetuti R. Decreti.

Ma disgraziatamente nè alcun documento venne unito alla petizione di cui si tratta, nè il Senato possiede la raccolta degli atti ufficiali del governo siciliano nel 1848. Per la qual cosa non può la referente Commissione entrare nel merito della questione.

Un ultimo punto della petizione accenna al desiderio, che direbbesi generale nei Messinesi, che venisse distrutta la cittadella di Messina, sul qual punto già rispondono ai desiderii dei petenti le dichiarazioni recentissime del Ministero sulle interpellanze del Senatore Lella.

Per le ragioni succintamente esposte, la Commissione deve con suo dispiacere limitarsi a proporvi l'ordine del giorno sulla petizione num. 2953.

(Approvato).

« N. 2954. I conti Donato o Cesare Attendolo Bolognini di Milano, in qualità di chiamati all'investitura di un feudo in Lombardia, rassegnano al Senato alcune considerazioni tendenti a dimostrare lesiva ai diritti dei primi chiamati all'investitura dei feudi la misura stabilita colla legge testè presentata al Senato e domandano

che tale misura sia portata alla metà dei beni soggetti al vincolo feudale. »

Questa petizione coll'esame fattone dall'ufficio centrale a cui venne rinviata, resta evasa.

N. 2955. Salvi Francesco da San Severino, provincia dell'Umbria (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

« N. 2956. Salvatore Sarzana di Palermo espone alcune considerazioni per il miglioramento della sorte dei ricevitori ed altri impiegati delle dogane della Sicilia (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

« 2957. Calusio Francesco, furiere in ritiro, da Torino, ricorre al Senato onde ottenere che gli venga comunicata copia del provvedimento con cui nel mese di marzo 1854 veniva rimosso dalla qualità di capo posto nella Villa della Regina onde poter avvisare al reintegroamento dei suoi diritti. »

Basti accennare al Senato che l'impiego, o incombenza cui allude il richiedente appartiene alla lista civile, perchè senza altre osservazioni rimanga giustificato l'ordine del giorno che la vostra Commissione vi propone.

(Approvato).

« N. 2958. Capurro Giuseppe e Rosario Rizzo, amministratori dell'orfanotrofio di Monteleone (Calabria Ulteriore) ricorrono al Senato onde ottenere che sui fondi di quella cassa ecclesiastica destinati ad uso di beneficenza, sia prelevata una somma per sopperire ai più urgenti bisogni dell'Orfanotrofio e per l'attuazione dell'istituto agrario (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

« N. 2959. I prigionieri delle carceri centrali di Siracusa domandano la revoca dell'articolo 12 del decreto di amnistia in data 17 ottobre 1860 del prodittatore Mordini (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

« N. 2960. Tredici architetti della provincia di Calabria Citeriore si rivolgono al Senato per ottenere la revoca del decreto emanato in Napoli il 2 novembre 1835 che prescrive l'esame per l'ammissione nell'albo della gran Corte civile (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

« N. 2961. Laporta Tommaso, ex giudice di circondario (Catanzaro), domanda che la pensione di ritiro accordatagli dal caduto governo borbonico gli sia fatta decorrere dall'epoca del suo ritiro, e gli vengano pagati gli arretrati da quell'epoca (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

« N. 2962. I membri del Municipio di Monteleone (Calabria) e 69 cittadini dello stesso luogo ricorrono al Senato onde ottenere che nella nuova circoscrizione del Regno Italiano sia aumentato il numero delle province meridionali continentali, e venga eretta a capo luogo di provincia la città di Monteleone. »

Quantunque la vostra Commissione estimi estraneo alla propria competenza l'oggetto di questa petizione, che meglio in modo diretto dovrebbe dai richiedenti rivolgersi al Ministero, pure, avuto riguardo alla rilevanza dell'argomento, e all'utile che potrà ricavarsi

dalle esposte notizie statistiche, quando verrà a trattarsi della circoscrizione delle province del Regno, ha l'onore di proporre il deposito della petizione di cui si tratta negli archivi del Senato.

(Approvato).

« N. 2963. Alcuni abitanti delle borgate di Balma, Torinetti e Polpresa frazioni del comune di Viù, provincia di Torino, in numero di 89, chiedono di venire reintegrati nel dritto di godere il pascolo e l'uso dei boschi di alcune alpi situate in quelle località (*Petizione mancante dell'autenticità delle firme*).

« N. 2966. I fabbricanti e negozianti orefici di Genova in numero di 68, espongono alcune considerazioni per cui credono contrario all'interesse delle finanze e nocivo all'industria e commercio dell'oro e dell'argento lo schema di legge testè presentato al Senato relativo al marchio e saggio delle stesse materie ».

Questa petizione è anche mancante dell'autenticità della firma, sebbene non sia stato accennato nel sunto stampato; in ogni caso sarebbe da rimandarsi all'ufficio centrale competente.

« N. 2967. Il generale cavaliere Federico Solera porge al Senato motivata istanza perchè l'articolo 2 del R. Decreto 4 marzo 1860 da convertirsi in legge, venga modificato nel senso che gli sia riconosciuto per

la giubilazione il grado ottenuto dal Governo provvisorio di Venezia.

Quantunque per la stessa ragione espressa in ordine alla petizione dei signori Donato e Attendolo Bolognini, cioè di considerarsi la petizione stessa evasa coll'esame fattone dall'ufficio centrale competente, debba ora proporvisi l'ordine del giorno, pure non può la Commissione dispensarsi dal fare eco ai sentimenti espressi dal citato ufficio centrale, di simpatia pel petente, e di sincero desiderio che possano essere usati tutti i possibili riguardi alla sua posizione.

(Approvato).

**Presidente.** Non rimangono più all'ordine del giorno progetti di legge; per conseguenza non si può fissare fin d'ora adunanza pubblica del Senato. Quando si saranno preparate le relazioni dei progetti di legge che sono stati presentati, i Senatori saranno avvertiti a domicilio.

Frattanto io pregherei gli uffizii, i quali non hanno potuto ancora quest'oggi compiere l'esame dei progetti di legge che sono stati loro distribuiti, di volersi radunare domani alle ore due, onde dar seguito a questi lavori, di modo che fra pochi giorni vi possano essere relazioni in pronto, per la convocazione del Senato in pubblica adunanza.

La seduta è sciolta (ore 3 1/2).